

Comunicazione INTERNA



Il D.Lvo 146/21 riporta al Capo II art 14 che l'Ispettorato del lavoro a cui sono stati attribuite nuove funzioni e poteri ha previsto la possibilità di **SOSPENDERE** con effetto immediato le **attività nelle quali "si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità"**. La successiva revoca del provvedimento di sospensione può avvenire SOLO dopo aver verificato l'avvenuta regolarizzazione della/e violazioni.

Si sottolineano alcune fra le violazioni riportate nell'Allegato I che riguardano nello specifico:

- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione del piano di emergenza;
- mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza POS, ecc...

Le sanzioni sono state riportate nell'informativa precedente.

Non solo più le ASL quindi ad effettuare i controlli ma anche Ispettorato del lavoro e Carabinieri.

**Decreto-Legge 21
ottobre 2021 n. 146 / DL
Sicurezza lavoro Draghi
Ottobre 2021**

*Prime indicazioni sul
provvedimento di
sospensione ex art. 14
D.Lgs. n. 81/2008.*



Gruppo Tecnici ELA s.r.l.

